

**LEGGE REGIONE VENETO 26
novembre 2004 n. 24.
Modifica alla legge regionale n.
25/88 “Disciplina ed organizzazione
del trasporto pubblico locale e
successive modificazioni”.**

in B.U.R.V. n. 121 del 30-11-2.004

sommario

Art. 1.

IL CONSIGLIO REGIONALE

Ha approvato

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Promulga

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'Art. 33 della legge regionale 25 ottobre 1998, n. 25, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 33-bis (Libera circolazione sui mezzi del trasporto pubblico locale da parte delle forze dell'ordine). - 1. Per la circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale di cui all'Art. 2, gli agenti e gli ufficiali di pubblica sicurezza, gli appartenenti all'arma dei carabinieri, alla polizia di Stato, al corpo degli agenti di custodia, al corpo della guardia di finanza, al corpo forestale dello Stato, alla polizia municipale utilizzano la tessera di servizio rilasciata dai rispettivi comandi. Per gli appartenenti alla polizia municipale la circolazione è limitata ai servizi di trasporto svolti nell'ambito del territorio comunale.

2. Nel caso di presenza di barriere connesse all'introduzione della bigliettazione automatica, le aziende esercenti i servizi ovvero i soggetti gestori dei sistemi di bigliettazione rilasciano agli interessati, a richiesta dei rispettivi comandi, i titoli di libera circolazione.

3. In caso di circolazione in ragione delle funzioni e del servizio sui mezzi di trasporto pubblico locale da parte dei soggetti di cui al presente articolo non si applicano le disposizioni di cui all'Art. 49, comma 7, e non è dovuto alcun rimborso alle aziende esercenti il pubblico trasporto.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della

Regione veneta.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 26 novembre 2004

GALAN

(Omissis)

note

Id. 1.090